



# CONFERENZA EPISCOPALE SARDA

## PRATICHE DI MATRIMONIO DI PERSONE CHE HANNO OTTENUTO LA DICHIARAZIONE DI NULLITÀ DEL LORO PRECEDENTE MATRIMONIO CANONICO

### NORME PER LE DIOCESI SARDE

- Al fine di evitare inconvenienti anche gravi, con determinanti ricadute sulla validità della celebrazione del matrimonio canonico e sull'applicazione delle corrette procedure in seguito a sentenze di dichiarazione di nullità da parte del Tribunale Ecclesiastico competente,
- Per meglio uniformare le stesse procedure in tutte le Chiese della Sardegna,
- La Conferenza Episcopale Sarda, nella seduta del 14 febbraio 2017, ha ritenuto di dover dare le seguenti indicazioni.

1.- Quando la sentenza di nullità è diventata esecutiva, il Tribunale Ecclesiastico che ha emesso la sentenza deve inviare la comunicazione all'Ordinario del luogo della celebrazione del matrimonio perché provveda ad effettuare la sua trascrizione nei registri di battesimo delle parti e nel registro di matrimonio della parrocchia dove sono avvenute le nozze. Spetta all'Ordinario del luogo della celebrazione del matrimonio ordinare ai rispettivi parroci la trascrizione della nota marginale così come è formulata dal Tribunale (Mod I).

2.- Il parroco provveda tempestivamente a trascrivere nel Registro dei Battesimi e/o dei Matrimoni l'intera nota marginale circa la dichiarazione di nullità da parte del Tribunale Ecclesiastico, compreso l'eventuale divieto di contrarre nuove nozze.

3.- Nel rilascio del certificato di Battesimo "uso matrimonio" (dicitura che va sempre esplicitata) il Parroco è tenuto a trascrivere fedelmente tutte le eventuali note marginali, compresa quella della nullità del precedente matrimonio e dell'eventuale divieto a contrarre nuove nozze.

4.- Il Parroco non fissi mai la data del nuovo matrimonio prima che la sentenza sia diventata esecutiva, con relativa trascrizione della nota marginale nel registro dei battesimi. Qualora il tribunale abbia imposto un divieto, non si deve mai fissare la data del matrimonio prima che l'Ordinario del luogo competente abbia revocato il divieto alla celebrazione di nuove nozze. Ciò, qualora non vi fossero le condizioni per la sua revoca, eviterebbe anche il grave imbarazzo di bloccare le nuove nozze quando *"omnia parata sint"*.

Inoltre,

I Vescovi, ricordando che il divieto è imposto dal Tribunale nell'intento di salvaguardare la validità delle nuove nozze e che tutta la procedura è finalizzata ad accertare che non sussistano più nel nubente le cause che hanno determinato la nullità del precedente matrimonio, ritengono di dover adottare una prassi comune nel procedimento della revoca del divieto secondo le seguenti linee.

1) Il fedele, che pur avendo ottenuto la dichiarazione di nullità del proprio precedente matrimonio è vincolato da un divieto, quando intenda celebrare nuove nozze deve fare richiesta di revoca del divieto al parroco che curerà la pratica di matrimonio (mod. II); inoltre, dovrà allegare il certificato di battesimo nel quale risulti trascritta la nota marginale dell'avvenuta esecutività della sentenza di nullità.


2) Il parroco dovrà fare richiesta tempestiva al proprio Ordinario del luogo (mod. III).

3) L'Ordinario del luogo procederà come di seguito, a seconda della competenza, alla revoca del divieto desumibile dalla nota marginale:

- a) Se la revoca del divieto è di competenza dell'Ordinario del luogo: questi dovrà verificare la validità del consenso matrimoniale assicurandosi che nel nubente non sussistano più le cause che hanno determinato la nullità del precedente matrimonio. Dovrà per questo conoscere il testo della sentenza di nullità, effettuare un colloquio con i nubenti (potrebbe essere utile effettuare personalmente, o attraverso un suo delegato, il processicolo matrimoniale delle parti), ed in ultimo, con decreto, (mod. IV) revocare il divieto, se ritiene ci siano le condizioni per un valido consenso matrimoniale.
- b) Se la revoca del divieto è di competenza dell'Ordinario del luogo sentito il TERS: L'Ordinario del luogo dovrà chiedere il parere al TERS (mod. V), il quale, effettuate le ricerche dovute a secondo del caso, motiverà per iscritto il suo parere. Sarà comunque l'Ordinario del luogo a revocare il divieto con decreto (mod. VI), se, valutato il parere del TERS, ritenga ci siano le condizioni per un valido consenso matrimoniale.
- c) Se la revoca del divieto è di competenza del Tribunale di Appello del Vicariato di Roma il quale aggiunge spesso l'inciso "sentito un perito": l'Ordinario del luogo chiederà al TERS (mod. V), come procedere. (Negli ultimi tempi, infatti, il Tribunale di appello, volta per volta, ha incaricato il TERS per la procedura della revoca del divieto). Il TERS, effettuate le ricerche dovute a seconda del caso, fornirà all'Ordinario del luogo un parere affinché sia comunque l'Ordinario del luogo a revocare il divieto con decreto (mod. VII), qualora ritenga ci siano le condizioni per un valido consenso matrimoniale.
- d) Se la revoca del divieto è di competenza del Tribunale della Rota Romana: l'Ordinario del luogo dovrà contattare il Tribunale Apostolico e seguirne le indicazioni.

Dato in Cagliari, il 20 febbraio 2017



  
+ Arrigo Miglio  
Arcivescovo di Cagliari  
Presidente C.E.S.

*N.B. Alle presenti Norme si allegano i 7 moduli di domanda, decreto e parere, da adattare, se necessario, ad ogni singola circostanza.*